

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE N..... DEL.....

CONVENZIONE TRA ASL NO DI NOVARA E A.S.L. VCO DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA PER PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE IN SALA OPERATORIA.

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. NO di Novara, con sede legale in Novara, Viale Roma, 7 (P. I.V.A. 01522670031), rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore della s.c. Servizio Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane, delegato alla sottoscrizione del presente atto in virtù del Regolamento dei provvedimenti ASL NO approvato con deliberazione n. 674/2015;

E

l'Azienda Sanitaria Locale ASL VCO di Omegna (di seguito denominata ASL VCO), con sede legale in Omegna, Via Mazzini n° 117 (C.F./P.IVA 00634880033), rappresentata ai fini del presente atto dalla dott.ssa Anna Rosa Bellotti, Responsabile S.O.S. Libera Professione-Ufficio Convenzioni appartenente alla S.O.C. Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione del Direttore Generale n° 290 del 12.5.2017

SI CONVIENE

Art. 1

L'ASL NO mette a disposizione il proprio personale con qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario/Infermiere, assegnato al Blocco Operatorio ed opportunamente addestrato, per l'effettuazione di turni di pronta disponibilità per lo svolgimento di attività di strumentista, assistenza anestesiologia e servizio sala presso il blocco operatorio di Verbania.

Art. 2

Le prestazioni saranno rese presso il Presidio Ospedaliero di Verbania, a seguito di specifica richiesta inoltrata dalla SOC DiPSa dell'ASL VCO alla s.c. DiPSa dell'ASL di Novara, al di fuori del normale orario di servizio cui i prestatori l'attività sono tenuti presso l'Azienda di appartenenza e dopo aver assicurato la copertura dei turni di pronta disponibilità presso la medesima.

Art. 3

Le prestazioni, al massimo n.2 turni di pronta disponibilità mensili procapite, saranno rese secondo le modalità ed i tempi concordati tra la SOC DiPSa dell'ASL VCO, la s.c. DiPSa dell'ASL di Novara ed il Coordinatore Infermieristico della struttura di appartenenza dei

singoli dipendenti (blocchi operatori), in modo da non pregiudicarne, comunque, la funzionalità; La s.c. DiPSa dell'ASL di Novara si riserva la facoltà di non autorizzare o di revocare (in casi di emergenza quali le assenze improvvise) eventuali turni di reperibilità pianificati dall'ASL VCO che costituissero elemento di interruzione della funzionalità del blocco operatorio del P.O. di Borgomanero dell'ASL NO.

I suddetti turni di pronta disponibilità, concordati e pianificati, non potranno essere modificati. In caso di necessità dei prestatori dell'attività e/o della struttura i turni medesimi potranno essere solamente cancellati e nessuna modifica verrà autorizzata dalla s.c. DiPSa dell'ASL NO.

Art. 4

L'ASL VCO si impegna inoltre, nell'assegnazione dei turni di pronta disponibilità, al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 66/2003 in materia di ore e di riposi, da valutarsi con il DiPSa dell'ASL NO.

Art. 5

Per le prestazioni qui fatte oggetto, l'A.S.L. VCO si impegna a corrispondere all'ASL NO, per ogni singolo operatore i seguenti compensi:

- €. 90,00 per ogni singolo turno di pronta disponibilità della durata di 12 ore, omnicomprensivo delle eventuali spese di trasporto dal domicilio alla sede di effettuazione della prestazione;
- €.25,00 per ogni ora di chiamata attiva;

L'ASL VCO si impegna inoltre a rifondere all'ASL NO i costi derivanti dall'applicazione agli importi sopraindicati degli oneri previdenziali, assistenziali e di IRAP, determinati nella misura del 24,65% + 8,5%.

I suddetti compensi saranno attribuiti ai prestatori d'opera nella misura del 95%. Il restante 5% sarà trattenuto dall'ASL NO.

Art. 6

L'A.S.L. VCO informerà mensilmente l'ASL NO delle ore di attività rese dal personale consulente mediante elenco degli accessi (consuntivo del pianificato, nel dettaglio i giorni e le ore di attività svolta) da inoltrarsi alla s.c. DiPSa e alla s.c. Servizio Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane – sede di Novara - per la relativa fatturazione. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura da parte dell'ASL NO.

Art. 7

E' a carico dell'ASL VCO la copertura assicurativa per la responsabilità civile limitatamente al tempo necessario per l'effettuazione delle prestazioni in oggetto.

Per le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio la garanzia per il rischio infortuni e malattia professionale rimane in capo all'azienda cedente. La copertura dovrà quindi essere garantita dalla ASL NO o, in difetto, dal professionista con oneri a proprio carico.

Si richiamano altresì le disposizioni contrattuali vigenti in merito al riconoscimento di patrocinio legale ai dipendenti per fatti connessi ad espletamento di attività di servizio.

Art. 8

Il personale prestatore delle attività oggetto della presente convenzione si impegna ad ottemperare a quanto disposto dal D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 e s.m.i. in relazione al trattamento dei dati personali e sensibili dei quali venga a conoscenza durante l'espletamento dei compiti assegnatigli.

E' fatto obbligo ai consulenti, di osservare il Codice di Comportamento dell'ASL VCO, adottato con deliberazione n. 50 del 30.1.2015 ed integrato con successiva deliberazione n. 162 del 22.2.2018, che si applica a tutti coloro i quali prestano attività lavorativa, a qualsiasi titolo, per l'azienda (si rinvia all'art. 2 del Codice). Il documento è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 6.11.2012 "di oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Il documento è pubblicato sul sito internet aziendale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti" – Prevenzione della corruzione.

L'ASL NO si impegna a comunicare ai propri consulenti il suddetto obbligo.

Art. 9

La presente convenzione ha validità **dal 25.12.2018 al 31.05.2019**, e potrà essere successivamente rinnovata, previa adozione di specifici atti deliberativi da parte delle due Aziende Sanitarie interessate.

E' fatta salva la facoltà di recesso anticipato per entrambe le parti, da comunicare con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

Art. 10

Il presente disciplinare è esente da bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 (Tabella, All. B, n. 16), ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 (tariffe - parte II - art. 1, lett. b), del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con relativo onere a carico della parte interessata.

Il presente atto è stato redatto su supporto informatico e viene sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15 comma 2bis, L. 07.08.1990, n. 241.

Letto, approvato e sottoscritto

Novara

A.S.L. NO – Novara

**IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO GESTIONE
PERSONALE E VALORIZZAZIONE
RISORSE UMANE**

(dott. Gianluca Corona)

A.S.L VCO – Verbano-Cusio-Ossola

**IL RESPONSABILE SOS LIBERA
PROFESSIONE-UFFICIO
CONVENZIONI**

(Dott.ssa Anna Rosa Bellotti)